

RISCOSSIONE

Versamento acconti: i chiarimenti delle Entrate

di **Lucia Recchioni**

Con la [risoluzione 93/E/2019](#) di ieri, **12 novembre**, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le **modalità di versamento del secondo acconto**, alla luce delle **novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 58 D.L. 124/2019)**.

Come noto, infatti, con la richiamata disposizione è stato previsto, per i **soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019**, che gli **acconti Irpef, Ires e Irap** debbano essere corrisposti in **due rate, ciascuna nella misura del 50%**.

La disposizione prevede espressamente che è **“fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico”**.

Con riferimento all'**ambito soggettivo**, dunque, al fine di individuare i soggetti che potranno rideterminare il **secondo acconto**, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle [risoluzioni 64/E/2019](#) e [71/E/2019](#), le quali hanno riservato la **proroga dei versamenti al 30 settembre** ai contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le **attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa**, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, la **proroga è stata estesa anche ai contribuenti** che:

- applicano il **regime forfetario** agevolato, previsto dall'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 111/2011**;
- determinano il reddito con **altre tipologie di criteri forfetari**;
- ricadono nelle **altre cause di esclusione dagli Isa**.

Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del **50%**.

Stante tutto quanto appena premesso, la risoluzione in esame si concentra poi sull'**ambito oggettivo**, chiarendo che la **rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile**, oltre che alle imposte individuate espressamente dall'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) (**Irpef, Ires, Irap**), anche:

- all'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri **forfettari**,
- alla **cedolare secca** sui canoni di locazione,
- all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (**Ivie**) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**Ivafe**).

Da ultimo la **risoluzione** precisa che il **secondo acconto** può essere versato nella minor misura del 50% **indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata** nella misura del 40%.

Quando, invece, **l'acconto è dovuto in unica soluzione**, la misura è del 90%.

Seminario di specializzazione

**IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >